

FAQ Programma d'Azione e Linee Guida

Sommario

1	Glossario:.....	5
2	Comunicazione nitrati	9
2.1	Aggiornamento del Fascicolo aziendale e compilazione della comunicazione nitrati 	9
2.1.1	Aggiornamento del fascicolo aziendale 	9
2.1.2	Compilazione della comunicazione nitrati e Registrazione dei materiali azotati ad uso agronomico 	9
2.2	Classificazione aziendale	9
2.2.1	Tabelle riassuntive	10
2.3	Tempistiche per la presentazione della Comunicazione nitrati	11
2.3.1	Tabella riassuntiva delle tempistiche per la presentazione della comunicazione nitrati.....	11
2.3.2	Definizione di prima comunicazione 	12
2.4	Decadenza validità quinquennale della comunicazione nitrati.....	13
2.4.1	Decadenza anno 2025 da provvedimento.....	13
2.4.2	Validità annuale della comunicazione nitrati	13
2.4.3	Casistiche decadenza validità quinquennale.....	13
2.5	Firma del tecnico delegato alla presentazione della comunicazione nitrati.....	14
2.5.1	Firma del tecnico su Comunicazione o su PUA.....	14
2.5.2	Quando è necessaria la firma del tecnico	14
2.5.3	Firma digitale e firma olografa 	14
2.5.4	Firma del tecnico per modifiche “sostanziali” o della classificazione	15
2.5.5	Firma del tecnico in caso di delega nitrati al CAA	15
2.5.6	Firma della “prima Comunicazione nitrati”	15
2.6	Comunicazione nitrati di Imprese ubicate in più Regioni.....	15
2.6.1	Regola Generale:	16
2.6.1	Casi particolari	16
2.7	Inserimento in Comunicazione nitrati di allevamento con categorie animali particolari	17
3	Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	17
3.1	Allineamento PUA – Registro distribuzione fertilizzanti	17
4	Relazione tecnica.....	17

Ultimo aggiornamento: venerdì 3 luglio 2026

4.1	Quando presentare una Relazione Tecnica.....	17
4.2	Analisi a supporto della relazione tecnica	17
5	Pascolo.....	18
5.1	Relazioni pascolo e certificati di monticazione	18
5.2	Pascolo errante.....	18
6	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti.....	18
6.1	Unità di misura: Kg o mc.....	18
6.2	Registro distribuzione fertilizzanti e fosforo	19
7	Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento	19
7.1	Obbligo di registrazione dei contratti di valorizzazione nella Comunicazione nitrati	19
7.2	Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità	19
7.3	Contratti di valorizzazione e.a. con dati diversi da quelli riportati nella Comunicazione	19
7.4	Clausola del “tacito rinnovo”	19
7.5	Contratti di valorizzazione per gli impianti 	20
8	Repository documentale	20
8.1	Repository in SISCO: struttura, documenti e tempistiche di caricamento.....	20
8.2	Documentazione da caricare in Repository.....	21
8.2.1	Caricamento In Repository della C.I dei firmatari del contratto di valorizzazione degli e.a ...	21
8.2.2	Chi deve caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione	21
8.2.3	Caricamento in Repository di contratti per l'utilizzo di fanghi di depurazione.....	22
8.3	Aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati – obblighi per la Repository	22
9	Divieti temporali di utilizzazione agronomica	22
10	Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati e MAS.....	22
10.1	Vermicompost e altri fertilizzanti organici contenenti azoto	22
11	Obblighi per le aziende che utilizzano anche altre matrici azotate (non e.a).....	23
11.1	Digestati.....	23
11.1.1	Obblighi supplementari per le imprese che producono digestati.....	23
11.1.2	Analisi del digestato: come farle	23
11.1.3	Analisi del digestato: periodicità	23
11.1.4	Digestato agroindustriale	23
11.2	Fanghi di depurazione	24
11.2.1	Utilizzazione di fanghi di depurazione ed effluenti di allevamento	24
11.2.2	I fanghi sono soggetti al MAS o ai 170 Kg/ha?	24
11.2.3	L'utilizzo dei fanghi è compatibile con l'impiego aggiuntivo di altri fertilizzanti organici?	24

11.3	Gessi di defecazione	25
11.3.1	Gessi di defecazione: accumulo temporaneo su suolo agricolo	25
11.3.2	Gessi di defecazione: sanzioni per cumulo in campo non ammesso	25
11.3.3	Gessi di defecazione: distribuzione in campo nel periodo di divieto autunno-vernino.....	25
12	Trattamenti.....	25
12.1	Separazione solido-liquido	25
12.2	Digestione anaerobica	26
12.2.1	Gestione inoculi	26
13	Stoccaggio effluenti di allevamento	26
13.1	Stoccaggio in altra azienda	26
13.2	Obblighi per le mini aziende – stoccaggi	26
13.3	Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo 	27
13.3.1	Accumulo temporaneo di letami durante il periodo di divieto invernale.....	27
13.3.2	Accumulo temporaneo di letami e distanze da corsi idrici superficiali.....	27
14	Trasporto degli effluenti di allevamento/digestato	27
14.1	Documentazione necessaria per il trasporto	27
14.1.1	Trasporto all'interno della medesima impresa	27
14.1.2	Trasporto da un'impresa a un'altra impresa	28
14.2	Differenza tra DDT e Documento di accompagnamento 	28
14.3	Adempimenti e Obbligo di GPS per trasporti oltre i 30 km.....	28
14.3.1	Come deve essere calcolata la distanza di 30 km.....	28
14.3.2	Chi deve tracciare il percorso (avere un mezzo di trasporto dotato di GPS)	28
14.3.3	In che formato è richiesta la registrazione del trasporto?	29
14.3.4	Chi deve conservare il tracciato del percorso	29
14.3.5	Trasporto oltre i 30 km effettuato in due tappe	29
14.3.6	I 30 km non si interrompono oltre i confini amministrativi (Comune, Provincia, Regione)....	29
14.3.7	Contoterzista e gestione dei trasporti oltre i 30 km.....	30
14.3.8	Intermediario e gestione dei trasporti oltre i 30 km 	30
14.4	Riassunto della documentazione per il trasporto di effluenti/digestato	30
15	Intermediario: ruolo e compiti	31
15.1	“Intermediario” e gestione dei trasporti oltre i 30 km.....	31
15.2	Quando l'Intermediario viene ingaggiato come contoterzista	31
16	Aziende in AIA	31

16.1	Utilizzo del software BAT-TOOL per il calcolo dell'azoto escreto	32
17	Controlli	32
17.1	Aziende esonerate e controlli.....	32
17.2	Controlli attivati da segnalazione	32
17.3	Controlli nitrati in imprese ubicate in più di una Regione.....	32
18	Misure Rafforzative	32
18.1	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti fosfatici di sintesi	32
18.2	Superamento del MAS del Fosforo.....	33
18.3	Efficienza del fosforo	33
18.4	Apporti del fosforo da prodotti aggiuntivi.....	33
18.5	Come stimare l'apporto di Fosforo.....	33
18.6	Obbligo di inerbimento in prossimità dei corpi idrici fortemente eutrofici.....	34
18.7	Obbligo di copertura invernale nelle aree particolarmente vulnerate	34
19	Cover crop e MAS.....	35
20	Fasce PAI - fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena – Fascia A 	35

1 Glossario:

1. **Acque reflue:** ai sensi dell'art. 112, comma 1, art. 101 comma 7, lettere a), b) e c) del D.lgs 152/2006, le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, dalle seguenti aziende: 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura; 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame; 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 4) piccole aziende agro-alimentari.
2. **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi.
3. **Azoto al campo:** l'azoto prodotto da allevamenti zootecnici al netto delle perdite che avvengono nei ricoveri, durante la rimozione e i trattamenti degli effluenti, durante lo stoccaggio;
4. **Centro aziendale:** l'unità tecnica di produzione dell'Impresa agricola ubicata nel Comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni;
5. **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
6. **Comunicazione nitrati (CN):** procedimento per comunicare a regione Lombardia le informazioni delle aziende relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri materiali e sostanze di cui al capitolo 1.2 comma 1 delle DGR 4284/2025 e 4285/2025.
7. **Conduttore:** responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo sia in associazione. Il conduttore può essere una persona fisica, una società o un ente, Ritenuto responsabile della conservazione e presentazione in caso di controllo di tutta la documentazione inerente ai terreni agricoli di cui risulta conduttore
8. **Contratti di valorizzazione:** contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento
9. **Digestato agro-zootecnico:** materiale derivante dalla digestione anaerobica prodotto a partire da uno o più dei seguenti materiali o sostanze:
 - a. effluenti di allevamento,
 - b. paglia, sfalci e potature, e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso,
 - c. materiale agricolo derivante da colture agrarie (in un limite massimo del 30% sul peso complessivo per gli impianti autorizzati dopo il 1° gennaio 2025),
 - d. materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.
10. **Digestato agroindustriale:** materiale derivante dalla digestione anaerobica prodotto a partire da una o più dei seguenti materiali o sostanze, eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze relativi al digestato agro-zootecnico:
 - a. acque reflue,
 - b. residui dell'attività agroalimentare, esenti da sostanze pericolose (Reg. CE n. 1907/2006)
 - c. acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate (legge 574/1996),
 - d. sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con la normativa vigente.
11. **Effluenti di allevamento (EA):** le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, tra cui lo stallatico, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce. Si distinguono in palabili, ovvero letami, o non palabili, ovvero liquami, se, rispettivamente, in grado o non in grado di mantenere la forma geometrica ad essi conferita quando disposti in cumulo su platea.

12. **Fertilizzante minerale (FM):** qualsiasi fertilizzante nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, come definiti all'art. 2, punto "f", del D.lgs 75/2010.
13. **Fertilizzante organico (FO):** nella procedura nitrati fanghi di depurazione conformi all'impiego agricolo come da D.Lgs. 99/1992 e D.Lgs. 75/2010, fertilizzanti e concimi organici non assimilabili agli effluenti di allevamento, come definiti all'art. 2, punto "p", del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
14. **Fertilizzante:** qualsiasi sostanza riconosciuta ai sensi del D.lgs. 75/2010 e del Regolamento (UE) del 5 giugno 2019, n. 1009;
15. **Intermediario:** impresa accreditata tramite Fascicolo aziendale su SISCO., che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno agronomico ad imprese che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti; agevolando pertanto l'utilizzo agronomico finale degli effluenti acquisiti dal cedente e ceduti all'acquirente, coerentemente con le disposizioni del Programma d'Azione per le ZVN e delle Linee Guida per le ZnVN;
16. **Letami:** effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - b. le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - c. i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure a trattamento di compostaggio;
17. **Linee guida 2024-2027 per le ZnVN (LG):** D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4285 ("Aggiornamento delle Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE");
18. **Liquami:** effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e:
 - a. i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b. i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - c. le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - d. i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - e. le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami qualora destinate ad utilizzo agronomico (qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, sono assoggettate alle disposizioni del capitolo 5 della D.g.r. 4284/2025 e della D.g.r. 4285/2025);
 - f. eventuali residui di alimenti zootecnici.
19. **MAS:** quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, individuata nell'Allegato 2 del Programma di Azione per le ZVN e delle Linee Guida per le ZnVN;
20. **Micro-azienda:** impresa che ricade in ZnVN e che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di N al campo,
21. **Mini-azienda:** impresa localizzata in area svantaggiata di montagna (ai sensi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 di Regione Lombardia, Allegato 2 - Zonizzazione) e in ZnVN, che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno;
22. **Non conformità:** comportamento aziendale non conforme rispetto ai vincoli della Direttiva Nitrati – Direttiva 91/676/CEE:

- a. N ZOOTECNICO: superamento del limite dei 170 kgN/ha in ZVN o dei 340 kgN/ha in ZnVN;
 - b. N EFFICIENTE: superamento del limite del MAS di azoto per le colture;
 - c. STOCCAGGI SOLIDI: mancanza di giorni di stoccaggio adeguati alla normativa per gli effluenti palabili;
 - d. STOCCAGGI LIQUIDI: mancanza di giorni di stoccaggio adeguati alla normativa per gli effluenti non palabili e altre matrici non palabili;
23. **Pascolo errante:** tipo di stabulazione che prevede il pascolamento durante l'intera annata: d'estate, tipicamente, su terreni in zone montane; nel periodo autunno-invernale, di tipo nomade su terreni di pianura, laddove sia presente una vegetazione pascolabile (coltura a fine ciclo con vegetazione spontanea, prati in fase di riposo, pioppeti, ecc.).
24. **PGN o Procedura Nitrati:** applicazione all'interno di SISCO dedicata alla gestione delle Comunicazioni nitrati.
25. **Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti (PUA):** è il documento annualmente aggiornabile, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto.
26. **Piccole aziende agroalimentari:** le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue, non contenenti sostanze pericolose, non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
27. **Prato o pascolo permanente:** superficie agricola inerbita in via permanente ovvero per un periodo superiore a 5 anni e che non è compresa nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, ma viene utilizzata per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate).
28. **Programma d'azione 2024-2027 per le ZVN (PdA):** D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4284 ("Aggiornamento del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE - – 2024-2027").
29. **Repository:** repository documentale nella sezione nitrati di SISCO per il caricamento delle scansioni dei documenti richiesti.
30. **Residui dell'attività agroalimentare:** sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.), delle olive (sanse, acque di vegetazione), dell'uva (vinacce, graspi, ecc.), della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.), degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.), delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate ecc.), derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.), della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.), dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.).
31. **SISCO (Sistema delle Conoscenze):** il Portale di Regione Lombardia dedicato alle imprese agricole dal quale è possibile, tra l'altro, accedere al fascicolo aziendale e alla Procedura nitrati.
32. **Soggetti a controllo:** le imprese, con o senza allevamento
- a. che fanno utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:
 - i. effluenti di allevamento;
 - ii. digestato (agro-zootecnico e agro-industriale);
 - iii. fertilizzanti contenenti azoto;
 - iv. fanghi di depurazione;

- v. acque reflue;
 - vi. sottoprodotti della vinificazione;
 - b. che producono e/o stoccano e/o trattano:
 - i. effluenti di allevamento
 - ii. digestato (agro-zootecnico e agro-industriale)
 - c. nonché gli intermediari, ovvero le imprese che effettuano attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che li acquisisce.
33. **Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;
34. **Zona Vulnerabile ai Nitrati da origine agricola (ZVN):** zone designate per Regione Lombardia in conformità all'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") dalla D.g.r 2535/2019.
35. **Zona Non Vulnerabile ai Nitrati da origine agricola (ZnVN):** zone escluse dalle aree designate per Regione Lombardia in conformità all'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") dalla D.g.r 2535/2019.

2 Comunicazione nitrati

2.1 Aggiornamento del Fascicolo aziendale e compilazione della comunicazione nitrati

2.1.1 Aggiornamento del fascicolo aziendale

Domanda: Al fine della compilazione della CN è sempre necessario aggiornare prima il fascicolo aziendale?

Risposta: No, per poter compilare correttamente la CN, l'aggiornamento del fascicolo aziendale è necessario solamente nei seguenti casi:

- Nuove aziende che costituiscono il fascicolo aziendale per la prima volta (inclusi i casi di cambio di ragione sociale con assegnazione di un nuovo CUA che di fatto costituiscono una nuova impresa)
- Aziende che hanno subito modifiche dell'asset aziendale (i.e. modifiche nelle specie allevate o tipologie di allevamento, numero capi, tipologie di stabulazione, strutture di stoccaggio e/o stabulazione, diminuzione/aumento della superficie coltivata)
- Variazione dei valori di riferimento di N-P-K prodotto per tonnellata di peso vivo di capo allevato presenti in SISCO.
- Introduzione di nuovi codici colturali che sostituiscono quelli presenti in SISCO

Si ricorda inoltre, nel caso in cui non vi siano modifiche dell'asset aziendale ma solamente variazioni dell'ordinamento colturale, all'interno della sezione gruppi colturali della CN è possibile dettagliare una cultura anche senza aggiornare il fascicolo aziendale

2.1.2 Compilazione della comunicazione nitrati e Registrazione dei materiali azotati ad uso agronomico

Domanda: Quali materiali contenenti azoto ed utilizzati al campo a scopo fertilizzante vanno registrati nella CN e nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti?

Risposta: Vanno registrate in CN e nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti tutti i prodotti e sottoprodotti che sono oggetto di utilizzazione agronomica e apportano N al campo. Rientrano quindi tutti i materiali previsti dal campo di applicazione della normativa regionale vigente (vedi cap 1.2 di PdA e LG: effluenti di allevamento, acque reflue, digestati, fertilizzanti, fanghi di depurazione, sottoprodotti di vinificazione) nonché altri sottoprodotti il cui utilizzo agronomico è consentito da altre discipline di settore (es. sottoprodotti dei frantoi oleari secondo la legge n. 57411/1996 e D.M. del 6 luglio 2005).

Nell'applicativo nitrati, quando non presente la specifica categoria, nella sezione fertilizzanti del menu acquisizioni, la matrice azotata organica può essere inserita selezionando la voce "altro - fertilizzante organico (da specificare) " del menu tipologia. Si ricorda inoltre che i fanghi di depurazione non vanno inseriti con la tipologia "altro - fertilizzante organico (da specificare)" ma selezionando la voce "Fango di depurazione" dal menu a tendina tipologia della sezione fertilizzanti.

2.2 Classificazione aziendale

Domanda: Qual è la classificazione aziendale attualmente vigente a cui far riferimento?

Ultimo aggiornamento: venerdì 3 luglio 2026

Risposta: Si rimanda all'allegato 7 del Programma d'azione 2024-2027 (D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4284) e delle Linee guida 2024-2027 (D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4285), che prevedono la classificazione delle aziende in tre categorie: esonerate dalla CN, con obbligo di CN e con obbligo di CN e PUA.

2.2.1 Tabelle riassuntive

Di seguito le tabelle riassuntive delle classificazioni aziendali e conseguenti adempimenti, per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e le Zone Non Vulnerabili ai Nitrati (ZnVN):

IMPRESA ESONERATA	N al campo (kg/anno)	
	ZVN	ZnVN
- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento per un quantitativo totale:	≤1.000	≤3.000
- utilizza agronomicamente esclusivamente fanghi per un quantitativo totale:	≤1.000	≤3.000
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali per un quantitativo totale:	≤ 6.000	≤ 6.000
- utilizza agronomicamente esclusivamente prodotto aggiuntivo per un quantitativo totale:	≤ 6.000	≤ 6.000
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti organici per un quantitativo totale:	≤ 6.000	≤ 6.000
- utilizza agronomicamente una combinazione di prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici, fertilizzanti minerali per un quantitativo totale:	≤ 6.000	≤ 6.000
- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento in combinazione con fanghi, prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici o minerali, per un quantitativo totale:	≤1.000	≤3.000
- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente fanghi in combinazione con effluenti di allevamento, prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici o minerali, per un quantitativo totale:	≤1.000	≤3.000

IMPRESA TENUTA ALLA PRESENTAZIONE DELLA CN/CN+PUA	N al campo (kg/anno)	
	ZVN	ZnVN
- (CN) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente e/o effettua attività di intermediari effluenti di allevamento per un quantitativo totale:	>1.000 ≤3.000	>3.000 ≤6.000
- (CN+PUA) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento per un quantitativo totale:	>3.000	>6.000
- (CN) utilizza agronomicamente fanghi per un quantitativo totale:	>1.000 ≤3.000	>3.000 ≤6.000
- (CN+PUA) utilizza agronomicamente fanghi per un quantitativo totale:	>3.000	>6.000
- (CN) utilizza agronomicamente fertilizzanti minerali e/o fertilizzanti organici e/o prodotto aggiuntivo e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 per un quantitativo totale:	>6.000	>6.000

- (CN) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento in combinazione con fanghi, prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici o minerali, per un quantitativo totale:	>1.000; ≤3.000	>3.000; ≤6.000
- (CN) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente fanghi in combinazione con effluenti di allevamento, prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici o minerali, per un quantitativo totale	>1.000; ≤3.000	>3.000; ≤6.000
- (CN+PUA) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento in combinazione con fanghi, prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici o minerali, per un quantitativo totale:	>3.000	>6.000
- (CN+PUA) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente fanghi in combinazione con effluenti di allevamento, prodotto aggiuntivo, fertilizzanti organici o minerali, per un quantitativo totale	>3.000	>6.000
- (CN) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati per un quantitativo totale:	>6.000	>6.000
- (CN+PUA) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA)	CN+PUA	CN+PUA
- (CN+PUA) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	CN+PUA	CN+PUA

2.3 Tempistiche per la presentazione della Comunicazione nitrati

Domanda: Quando si fa riferimento alla comunicazione da presentare entro la data annualmente definita da Regione Lombardia con provvedimento regionale si intende che ogni anno verrà emanato un decreto dalla DGA?

Risposta: Sì, ai sensi del cap. 2.4 del Programma d'azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN, le scadenze sono definite annualmente dalla Giunta di Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale, di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Il provvedimento viene reso disponibile alla scheda informativa "CN" al [link](#)

2.3.1 Tabella riassuntiva delle tempistiche per la presentazione della comunicazione nitrati

Di seguito si descrivono le tempistiche indicative per la presentazione della CN; si ricorda che le tempistiche effettive sono stabilite annualmente con decreto dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Tabella 1 - Tempistiche per la presentazione della CN

Tempistiche orientative*	Tipologia di comunicazione
Dal 5 febbraio al 30 giugno	"prima comunicazione": - presentazione della prima CN per tutti i soggetti a seguito di decreto dirigenziale di interruzione della validità quinquennale; - presentazione di nuova CN a seguito di scadenza del periodo di validità quinquennale o annuale (per CN non conformi);

Comunicazioni nitrati a seguito di interruzione della validità pluriennale della precedente stabilito con decreto dirigenziale, cosa si intende per “Prima comunicazione”?

Risposta: Per “Prima comunicazione” si intendono le seguenti casistiche:

- a) La CN di imprese che avevano presentato l’anno precedente una CN di validità annuale (in quanto non conforme),
- b) La CN presentata da imprese che si costituiscono come nuovi soggetti con l’apertura del fascicolo aziendale e che non rientrano nei casi di esonero previsti (vedi allegato 7, allegato A delle D.g.r. XII/4284/2025 e XII/4285/2025);
- c) La CN presentata da imprese che risultavano esonerate, ma che non presentano più i requisiti per rientrare nei casi di esonero previsti (vedi allegato 7, allegato A delle D.g.r. XII/4284/2025 e XII/4285/2025);
- d) La CN presentata a seguito di interruzione della validità della CN precedente con decreto dirigenziale;
- e) La CN presentata a seguito di scadenza del periodo di validità quinquennale della CN precedente.

2.4 Decadenza validità quinquennale della comunicazione nitrati

2.4.1 Decadenza anno 2025 da provvedimento

Domanda: Le comunicazioni presentate prima del 01.01.2025 hanno validità quinquennale?

Risposta: NO. Il Dduo n. 19996 del 18 dicembre 2024 ha decretato la sospensione per l’anno 2025 della validità pluriennale delle comunicazioni nitrati e ha stabilito che per l’anno 2025 tutte le aziende (tranne le “esonerate”) devono ripresentare la CN². Le comunicazioni presentate nel 2025, se conformi, e se non avvengono modifiche (ai sensi del cap. 2.4.3 del Programma d’azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN) hanno validità quinquennale.

2.4.2 Validità annuale della comunicazione nitrati

Domanda: in quali condizioni la CN ha validità annuale?

Risposta: La CN ha validità annuale quando presenta una o più non conformità³.

2.4.3 Casistiche decadenza validità quinquennale

Domanda: quali sono le modifiche sostanziali o altre modifiche che obbligano a presentare una nuova CN?

Risposta: La CN perde la validità quinquennale se l’impresa:

- a. introduce modifiche sostanziali (cap. 2.4.4 del Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili e delle Linee Guida per le Zone Non Vulnerabili) che vanno registrate in una nuova CN;
- b. risulti essere, a seguito di verifiche di controllo, e contrariamente a quanto dichiarato nella CN, non conforme per l’N zootecnico, i MAS o gli stoccaggi (l’impresa sarà tenuta ad aggiornare la CN al fine di adeguarla alla reale situazione riscontrata);

² Come previsto dal capitolo 2.4.1 «Validità quinquennale», comma 2 della D.g.r. 4284/2025 e della D.g.r. 4285/2025.

³ vedi glossario cap. 1

- c. stipula un nuovo contratto⁴ di valorizzazione ai sensi del punto 7 cap.9 del Programma d'azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN;
- d. cambio di ragione sociale con cambio di CUAA⁵

Nei casi sopra indicati, che interrompono la validità quinquennale della CN, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione secondo le modalità previste.

2.5 Firma del tecnico delegato alla presentazione della comunicazione nitrati

2.5.1 Firma del tecnico su Comunicazione o su PUA

Domanda: Il dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio, firma la CN o il PUA? E quando è necessaria la firma?

Risposta: Il dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio delegato dall'impresa, è tenuto a firmare la CN, come indicato al capitolo 2.4, paragrafo 4, punto primo del Programma d'azione 2024-2027 (D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4284) e delle Linee guida 2024-2027 (D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4285), ma, nel caso di obbligo del PUA, può in alternativa firmare il PUA e l'obbligo si ritiene assolto.

2.5.2 Quando è necessaria la firma del tecnico

Domanda: Quando è necessaria la firma del dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio?

Risposta: La firma del professionista è obbligatoria solo nei seguenti casi (vedasi capitolo 2.4, comma 4 del Programma d'Azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN):

- Prima CN effettuata dall'impresa quando sussiste l'obbligo di PUA (vedi. Par. 2.3.2 "Prima comunicazione");
- Aggiornamento della comunicazione in caso di modifiche sostanziali che incidono sulla classificazione aziendale, ovvero quando l'impresa è tenuta ad integrare la CN con il PUA, non presentando più i requisiti per l'esonero dal PUA;
- Introduzione nella procedura nitrati di parametri non standard che necessitano di una Relazione tecnica a supporto;

2.5.3 Firma digitale e firma olografa

Domanda: Nei casi previsti in cui si renda necessaria la firma di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio, la firma, può essere apposta solo in modalità digitale?

Risposta: No, la sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale o, in alternativa mediante firma olografa, corredata di data e timbro professionale. In caso di CN sottoscritta olograficamente la copia dovrà essere

⁴ Per nuovo contratto si intende solo un contratto realizzato con un nuovo contraente oppure una variazione di movimentazione di un contratto in essere, per quantitativi superiori al 15% di quello contrattualizzato.

⁵ Tale fattispecie costituisce insediamento di nuova impresa e implica pertanto la presentazione (se non soggetta ad esonero) di una nuova CN

anche caricata in Repository secondo le stesse tempistiche previste per la presentazione della CN. In caso di firma digitale è necessario rendere distinguibile la firma apposta a titolo di delegato dell'azienda e la firma apposta a titolo di dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

2.5.4 Firma del tecnico per modifiche “sostanziali” o della classificazione

Domanda: Le “modifiche sostanziali” (che impongono la firma del tecnico) sono riferite a modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento. Quindi un diverso utilizzo di fertilizzanti minerali non costituisce modifica sostanziale? Anche nel caso di cambio della classe dimensionale, non vi è obbligo alla firma del dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico?

Risposta: Corretto. Per i fertilizzanti minerali non si fa riferimento a modifiche sostanziali e a obbligo di firma del libero professionista in caso di cambio classe dimensionale. I fertilizzanti minerali sono di fatto la chiusura del bilancio aziendale dell'azoto. Si ricorda però che in caso di prima comunicazione con PUA (vedi. Par. 2.3.2 “Prima comunicazione”), la firma del dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico è comunque necessaria.

2.5.5 Firma del tecnico in caso di delega nitrati al CAA

Domanda: Come si configura la delega in rapporto agli uffici CAA? L'ufficio CAA ha delega da parte dell'azienda per la compilazione della CN su SISCO e poi, in qualità di tecnico abilitato, firma la Comunicazione oppure deve esserci una seconda delega al tecnico da parte dell'azienda?

Risposta: Il CAA delegato può compilare e firmare la CN in qualità di delegato dell'azienda. Qualora sussista anche l'obbligo di firma del tecnico iscritto all'ordine o al collegio professionale, il CAA delegato potrebbe organizzarsi in modo tale da far sottoscrivere la CN ad un proprio tecnico iscritto all'ordine o al collegio professionale e provvisto di timbro professionale, ma in caso di firma digitale è necessario rendere distinguibile la firma apposta in qualità di dipendente CAA e delegato dell'azienda, dalla firma apposta a titolo di dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

2.5.6 Firma della “prima Comunicazione nitrati”

Domanda: Le aziende che hanno già presentato una CN con PUA negli anni precedenti, con l'introduzione del nuovo Programma d'Azione 2024-27, devono considerare come “prima comunicazione” quella che faranno per l'anno campagna 2025 ai fini dell'obbligo di firma da parte di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio?

Risposta: Sì, perché si tratta di una prima CN (vedi. Par. 2.3.2 “Prima comunicazione”) a seguito dell'interruzione della validità quinquennale della precedente, come stabilito dal Dduo n. 19996 del 18 dicembre 2024.

2.6 Comunicazione nitrati di Imprese ubicate in più Regioni

Domanda: dove deve presentare la CN l'impresa ubicata sul territorio di competenza di più di una Regione?

Risposta: la CN deve essere presentata nella Regione dove è ubicato il Centro aziendale, da considerare come il luogo dove sono collocate la prevalenza delle strutture di allevamento o, in assenza di queste, nella Regione dove sono ubicati la maggior parte dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica dell'azoto. L'impresa con unità produttive ubicate in Regioni distinte, nelle quali viene effettuata una gestione dell'azoto separata e indipendente, deve presentare una CN per ogni Regione.

2.6.1 Regola Generale:

Di seguito sono schematizzati gli elementi utili ad inquadrare l'Impresa in relazione alla sua ubicazione. In generale, la CN deve essere presentata nella Regione dove sono ubicati il Centro aziendale e/o la maggior parte dei terreni.

Tabella 2 - Inquadramento impresa in relazione all'ubicazione

Condizioni	In Regione Lombardia		In altra Regione		Note
	SI	NO	SI	NO	
Unità produttive indipendenti ⁶					
Centro aziendale ⁷					
Prevalenza di Strutture di allevamento					
Prevalenza dei Terreni					
Fascicolo Aziendale					

2.6.1 Casi particolari

2.6.1.1 Centro aziendale fuori Regione con terreni anche in Lombardia e viceversa

Domanda: l'azienda che ha il Centro aziendale (prevalenza di strutture di allevamento o, in mancanza di queste, maggior parte dei terreni oggetto di utilizzo agronomico dell'azoto) fuori Regione Lombardia ma ha anche terreni in Lombardia (o viceversa), deve presentare la Comunicazioni nitrati in entrambe le Regioni?

Risposta: NO. Deve presentare la CN nella Regione ove è ubicato il Centro aziendale. Tale comunicazione deve rappresentare anche la gestione agronomica dell'azoto effettuata nei terreni ubicati in Lombardia o viceversa, nei terreni ubicati fuori dai confini regionali.

2.6.1.2 Azienda con unità produttive indipendenti ubicate fuori Regione e in Lombardia

Domanda: l'azienda, che ha unità produttive in Regioni distinte, deve presentare un'unica CN in una delle regioni interessate a sua scelta, oppure deve presentare una Comunicazione ad ogni Regione in cui è situato ogni suo Centro aziendale?

Risposta: l'impresa con unità produttive (strutture o terreni) ubicate in Regioni distinte nelle quali viene effettuata una gestione dell'azoto (e.a. e altri fertilizzanti, organici e non) separata e indipendente, deve presentare una CN per ogni Regione (riferita alla/alle unità produttive ivi ubicate).

⁶ Con gestione agronomica dell'azoto utilizzato per la fertilizzazione delle colture separata e indipendente nelle differenti unità

⁷ "centro aziendale": l'unità tecnica di produzione dell'Impresa agricola ubicata nel Comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni; (D.g.r. 4284/2025 e D.g.r. 4284/2025, capitolo 1.3 "Definizioni")

2.7 Inserimento in Comunicazione nitrati di allevamento con categorie animali particolari

Domanda: in caso di presenza di categorie animali particolari (alpaca, daini, lama, ecc..) presenti nella sezione allevamenti in quanto oggetto di codice ATS, si presenta l'impossibilità di abbinare una struttura di allevamento e di associare un peso vivo agli stessi, precludendo la possibilità di compilare la CN rischiando di incorrere in sanzione. Come si può ovviare a tale situazione?

Risposta: in attesa di una soluzione informatica si propone di effettuare una stima dell'N prodotto per capo da queste categorie di animali; di inserire all'interno della procedura nitrati un'acquisizione di effluente con un N totale pari a quello prodotto dall'allevamento e di inserire nel Repository documentale una Relazione tecnica che possa spiegare i passeggi e i conteggi utilizzati per redigere la CN.

3 Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

3.1 Allineamento PUA – Registro distribuzione fertilizzanti

Domanda: Una volta presentata la CN, è obbligatorio aggiornare il PUA (distribuzione) per mantenere la coerenza con il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti? In caso di controllo in loco, il mancato aggiornamento del PUA (distribuzione) è sanzionabile?

Risposta: L'aggiornamento del PUA non è obbligatorio poiché ha carattere preventivo, fermo restando gli obblighi di aggiornamento della CN nei casi previsti, pena la corrispettiva sanzione per mancato aggiornamento. Il Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti è la "fotografia" delle operazioni di fertilizzazione effettivamente svolte dall'azienda. Se correttamente e coerentemente compilato ciò che fa fede in fase di controlli in loco è il Registro, sia in riferimento alle epoche di distribuzione sia in riferimento ai quantitativi. Sulla base di quanto riportato nel Registro l'azienda può essere sanzionata per le fattispecie previste (es. superamento dei limiti per l'azoto zootecnico, superamento dei MAS).

4 Relazione tecnica

4.1 Quando presentare una Relazione Tecnica

Domanda: Si possono utilizzare valori diversi rispetto a quelli previsti dal PdA o dalle Linee guida?

Risposta: Sì. Si possono sempre utilizzare valori diversi rispetto a quelli proposti da SISCO (peso vivo, azoto escreto, trattamenti...), ma le variazioni devono essere supportate da una Relazione tecnica così come previsto dall'Allegato 6 del Programma d'Azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN, insieme a tutti i documenti a supporto della stessa. Si ricorda che la relazione tecnica deve essere caricata nella Repository documentale su SISCO.

4.2 Analisi a supporto della relazione tecnica

Domanda: quale laboratorio è idoneo per l'effettuazione delle analisi a supporto dei contenuti della Relazione tecnica?

Risposta: oltre all'università e all'ente di ricerca, anche altri centri qualificati indipendenti, come un laboratorio accreditato, possono integrare e garantire la correttezza dei risultati; le eventuali analisi svolte nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora riconosciute come idonee in tale ambito, possono integrare e avvalorare i dati di monitoraggio richiesti a supporto della Relazione tecnica di cui sopra.

5 Pascolo

5.1 Relazioni pascolo e certificati di monticazione

Domanda: è stato richiesto un chiarimento in merito alla presentazione della CN di un'azienda che per 5 mesi all'anno porta il bestiame in alpeggio, lasciando pertanto in quel periodo la stalla vuota. Nel calcolo del liquame e letame prodotto, come è possibile evidenziare questa riduzione di volume stoccato e di azoto al campo?

Risposta: la Procedura nitrati in SISCO prevede l'adeguamento dei volumi di stoccaggio e di azoto al campo in relazione alla pratica del pascolamento delle mandrie. In particolare, è necessario ridurre i volumi minimi di stoccaggio dei letami, così come indicato nel Programma di azione nitrati per le ZVN e delle Linee Guida per le ZnVN al Cap 4.3.2.1 e considerare le deiezioni, lasciate in campo dagli animali al pascolo sui terreni aziendali, come a tutti gli effetti effluente distribuito (cap. Cap 4.4 punto 4 e 6); se il pascolamento non avviene su terreni aziendali, invece, l'azoto va sottratto da quello distribuito.

Nella procedura nitrati per tener conto di queste modifiche da apportare ai volumi di stoccaggio e alla quantità di azoto distribuibile in campo, si utilizza la cosiddetta "Relazione pascolo", che va compilata all'interno del fascicolo aziendale (FA) - sezione "Allevamenti" di SISCO associando i capi allevati alle strutture di allevamento ed inserendo i relativi coefficienti di riduzione.

La relazione deve riportare l'evidenza dell'eventuale riduzione di N e dei volumi derivanti dal periodo di pascolamento e la dimensione della SAU utilizzata a tale fine, ed evidenziare invece le superfici utilizzate per lo spandimento degli effluenti prodotti nel periodo invernale. È inoltre obbligatorio il caricamento in repository, nella cartella "altro", della relazione tecnica pascolo, dei certificati di monticazione e di quelli di demonticazione.

5.2 Pascolo errante

Domanda: come è possibile gestire in SISCO Nitrati l'azoto distribuito in campo da bestiame che pratica il pascolo durante l'intera annata (pascolo errante)?

Risposta: è necessario presentare assieme alla CN, se obbligatoria, una Relazione tecnica. In questa andrà calcolato separatamente l'azoto prodotto e distribuito sui terreni aziendali da quello prodotto nei mesi autunno-invernali e distribuito sugli appezzamenti di altri proprietari. Andrà poi allegata una mappa (per es. ortofoto) in cui verranno evidenziate le superfici soggette a pascolamento invernale e di cui verrà calcolata la SAU totale. La Relazione tecnica dovrà dimostrare che il carico azotato (Kg N/ha) ed il carico di pascolamento (UBA/ha) nei mesi autunno-invernali risultano conformi alle norme e limitazioni vigenti per le ZVN e per le ZnVN, inoltre dovrà evidenziare come le superfici interessate dal pascolamento invernali abbiano una classificazione adatta a tale pratica.

6 Registro delle distribuzioni di fertilizzanti

6.1 Unità di misura: Kg o mc

Domanda: nel Registro delle distribuzioni i parametri sono espressi in kg e mc; si tratta di un refuso?

Risposta: No. Non è un refuso. I volumi, quando richiesti, devono essere espressi in mc, le quantità di N, P₂O₅ e K₂O in chilogrammi. Tali dati sono ricavabili, per gli effluenti di allevamento, compresi i digestati, dalla Procedura nitrati.

6.2 Registro distribuzione fertilizzanti e fosforo

Domanda: Nel Registro delle distribuzioni di fertilizzanti è obbligatorio indicare il dato sul contenuto di fosforo per gli effluenti di allevamento e materiali assimilati?

Risposta: Ai sensi del Piano di Azione Nitrati 2024-2027 e delle corrispettive Linee guida non è obbligatorio indicare il contenuto di fosforo per gli effluenti di allevamento e materiali assimilati, fermo restando eventuali altre disposizioni, come quelle derivanti da impegni assunti in altri ambiti (es. contributi comunitari, PSR, etc.).

7 Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento

7.1 Obbligo di registrazione dei contratti di valorizzazione nella Comunicazione nitrati

Domanda: qual è il limite di tempo per la registrazione nella Procedura nitrati dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento?

Risposta: le disposizioni regionali definiscono che le movimentazioni di effluente di allevamento e/o digestato devono essere descritte nella Procedura nitrati al momento della presentazione della CN di entrambi i contraenti (cedente ed acquirente). Successivamente, ogni eventuale variazione alle movimentazioni di effluente/digestato deve essere registrata da *entrambe le parti* entro al max. 60 gg (e comunque entro il 1° novembre) mediante la presentazione di una variante alla CN. In caso di stipula di contratti di valorizzazione la cui data di inizio validità è successiva al 1° novembre, è richiesta una variante alla CN entro 30 giorni dalla data di inizio di validità del contratto e comunque non oltre la data di chiusura della campagna nitrati. Si ricorda che è necessario anche caricare i contratti in Repository documentale.

7.2 Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità

Domanda: Un contratto di valorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, stipulato prima del 2025 e tutt'ora valido per i due contraenti, deve obbligatoriamente essere rifatto con il nuovo formato previsto dal Programma di Azione e dalle Linee guida 2024-27?

Risposta: NO. A patto che riporti tutte le informazioni richieste nel nuovo formato.

7.3 Contratti di valorizzazione e.a. con dati diversi da quelli riportati nella Comunicazione

Domanda: se un contratto in essere riporta dati non coerenti (es.: quantità di azoto, volumi di e.a.) con quelli effettivamente ceduti/acquistati e riportati correttamente della CN, è necessario aggiornare il contratto?

Risposta: SI. Qualora i dati riportati nel contratto (es.: quantità di azoto, volumi di e.a.) siano significativamente inferiori (indicativamente *oltre il 15%*) a quelli effettivamente ceduti/acquistati e riportati correttamente nella Comunicazione di riferimento, è necessario aggiornare il contratto di valorizzazione e caricarlo in Repository.

7.4 Clausola del “tacito rinnovo”

Domanda: È consentito inserire la clausola del “tacito rinnovo” alla scadenza nei contratti di valorizzazione?

Risposta: NO. In caso di stipula di un nuovo contratto di valorizzazione è necessario specificare la durata, in anni, e la data di inizio e fine validità.

7.5 Contratti di valorizzazione per gli impianti

Domanda: In caso di impianto a biogas/biometano, che contrattualizza a inizio anno l'acquisizione di refluo da un'azienda per un certo quantitativo, è corretto registrare le quantità nella CN e caricare il contratto solo una volta sicuri delle effettive quantità conferite dal cedente?

Risposta: NO. La CN ha carattere preventivo: è corretto registrare nella CN i quantitativi previsionali contrattualizzati e caricare il contratto stipulato a inizio anno. Se alla consegna del refluo i quantitativi dovessero discostarsi dal preventivato, sono richiesti adempimenti amministrativi soltanto nei seguenti casi:

- nel caso in cui sia stato movimentato un quantitativo di refluo superiore al 15% rispetto al contrattualizzato: l'impresa è tenuta a sottoscrivere e caricare in repository un nuovo contratto con le quantità aggiornate; parallelamente deve essere presentata una variante alla CN registrando i quantitativi del nuovo contratto. Per le tempistiche vedi i par. 2.3.1 (variante contratti) e par. 8.1.
- nel caso in cui sia stato movimentato un quantitativo di refluo superiore o inferiore di 3.000 kg di N rispetto al contrattualizzato: si tratta di una modifica sostanziale e pertanto implica la presentazione di una variante alla CN con registrazione dei nuovi valori acquisiti. Per le tempistiche vedi i par. 2.3.1 (variante) e par. 8.1.

Quando non si ricade in una delle sopra menzionate casistiche, ovvero i quantitativi effettivamente movimentati sono i) inferiori a quelli contrattualizzati o non li superano per più del 15%, e ii) rappresentano uno scostamento minore di ± 3.000 kg N rispetto al contrattualizzato, nessun adempimento amministrativo ulteriore è dovuto ai fini dei controlli sulla Direttiva nitrati.

8 Repository documentale

8.1 Repository in SISCO: struttura, documenti e tempistiche di caricamento

Tabella 3 - Documenti e tempistiche per il caricamento in Repository

Documentazione	Tempistiche orientative*	
Contratti di valorizzazione e C.I. dei firmatari	Dal 5 febbraio al 30 giugno	In caso di CN presentate tra il 5 febbraio e il 30 giugno, il caricamento della documentazione può avvenire entro i termini di presentazione della CN (30 giugno)
	Dal 1° luglio al 31 gennaio	In caso di CN presentate dopo il 1° luglio, il caricamento deve essere contestuale alla presentazione della CN (segue i termini previsti per la CN, vedi tab. 1, "variante contratti", delle presenti FAQ).

Relazione tecnica / Relazione tecnica pascolo	Dal 5 febbraio al 30 giugno	In caso di CN presentate tra il 5 febbraio e il 30 giugno, il caricamento della documentazione può avvenire entro i termini di presentazione della CN (30 giugno)
	Dal 1° luglio al 31 gennaio	Contestualmente alla presentazione della CN (segue i termini previsti per la CN, vedi tab. 1 delle presenti FAQ).
Certificati di monticazione /demonticazione	Entro il 31 gennaio (chiusura anno campagna)	
Contratti di compartecipazione	Dal 5 febbraio al 30 giugno	In caso di CN presentate tra il 5 febbraio e il 30 giugno, il caricamento della documentazione può avvenire entro i termini di presentazione della CN (30 giugno)
	Dal 1° luglio al 31 gennaio	In caso di CN presentate dopo il 1° luglio, il caricamento deve essere contestuale alla presentazione della CN (segue i termini previsti per la CN, vedi tab. 1, delle presenti FAQ).

*per 5 febbraio – 30 giugno si intende la finestra temporale di presentazione annuale delle CN le cui date effettive sono stabilite annualmente con decreto dirigenziale; analogamente per 1° luglio – 31 gennaio si intende l’arco temporale successivo alla finestra temporale di presentazione annuale delle CN.

8.2 Documentazione da caricare in Repository

8.2.1 Caricamento In Repository della C.I dei firmatari del contratto di valorizzazione degli e.a

Domanda: i Contratti caricati nel Repository documentale Nitrati devono essere corredati di copia della Carta di identità (CI) dei contraenti?

Risposta: SI. Se si tratta di nuovi firmatari. Non è invece necessaria la CI qualora i documenti siano firmati digitalmente.

8.2.2 Chi deve caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione

Domanda: l’obbligo di caricamento nel Repository documentale dei Contratti di valorizzazione è esteso anche all’azienda che acquisisce?

Risposta: SI. I contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento devono essere sempre caricati nella sezione Repository documentale del Fascicolo aziendale di entrambe le aziende: cedente e acquirente.

8.2.3 Caricamento in Repository di contratti per l'utilizzo di fanghi di depurazione

Domanda: I contratti stipulati per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione devono essere pubblicati nel Repository documentale?

Risposta: NO. Non è necessario caricare i contratti stipulati per l'utilizzo dei fanghi in Repository documentale.

8.3 Aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati – obblighi per la Repository

Domanda: le aziende esonerate dalla CN hanno l'obbligo di caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione e.a.?

Risposta: NO. Le aziende esonerate dalla presentazione della CN non hanno l'obbligo di caricare in Repository su SISCO la copia dei contratti di valorizzazione ma devono comunque mostrare, in caso di controllo in loco, il contratto cartaceo datato e firmato da entrambi i contraenti.

9 Divieti temporali di utilizzazione agronomica

Domanda: Perché, se sono già stati raggiunti i 90 giorni complessivi di divieto invernale per la distribuzione in campo di effluenti e altre matrici azotate, il bollettino nitrati continua a imporre ulteriori giorni di divieto?

Risposta: Come stabilito dai riferimenti normativi di settore (D.M. n. 5046/2016, art. 40; par. 3.1.1. del Programma d'Azione per le ZVN e delle Linee Guida per le ZnVN), i 90 giorni rappresentano il periodo minimo di divieto di spandimento. Ciò significa che, qualora nel mese di febbraio le condizioni meteorologiche o il grado di saturazione dei suoli non risultino favorevoli a limitare il rischio di lisciviazione dei nitrati, il Bollettino Nitrati può disporre ulteriori giorni di divieto, anche oltre il limite minimo previsto.

10 Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati e MAS

10.1 Vermicompost e altri fertilizzanti organici contenenti azoto

Domanda: se una azienda utilizza il vermicompost da letame bovino, così come definito nel D.lgs. 75/2010 all'allegato 2, deve sottostare al limite dei 170Kg di N/Ha in ZVN o 340Kg di N in ZnVN, oppure deve rispettare solamente i limiti imposti dai MAS delle colture praticate?

Risposta: se il vermicompost prodotto o altri fertilizzanti contenuti azoto, ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 del D.lgs. 75/2010, sono iscritti al Registro dei fertilizzanti, e chi li produce è iscritto al Registro dei produttori di fertilizzanti, allora risultano soggetti unicamente ai limiti imposti dai MAS delle colture praticate; altrimenti, per la componente derivante da effluente di allevamento, si applica anche il limite imposto dalla Direttiva nitrati (170Kg di N/Ha in ZVN o 340Kg di N in ZnVN).

11 Obblighi per le aziende che utilizzano anche altre matrici azotate (non e.a)

11.1 Digestati

11.1.1 Obblighi supplementari per le imprese che producono digestati

Domanda: dove, nella Procedura nitrati, devono essere inseriti gli elementi previsti all'art. 2.4.5.1 "Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato" del Programma d'Azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN?

Risposta: Tali elementi, dove non esiste uno spazio specifico nella Procedura nitrati, devono essere inseriti nella sezione "note" della CN anche rimandando ad apposito allegato da tenere a disposizione in azienda.

11.1.2 Analisi del digestato: come farle

Domanda: per effettuare le analisi previste dall'Allegato 3 (Parte A e Parte B) del Programma d'Azione e delle Linee guida per le zone non vulnerabili, il campionamento del digestato deve essere fatto su quale frazione qualora in uscita da digestore ci sia un ulteriore trattamento (nitro-denitro, strippaggio, compostaggio ecc.) seguito da separazione dei solidi grossolani?

- In uscita dal digestore? Quindi sul digestato tal quale?
- In uscita dal trattamento di rimozione azoto? Quindi sul digestato trattato?
- In uscita dal separatore? Quindi sulla frazione separata? E in tal caso, da quale frazione - solo liquida, solo solida, sia liquida che solida? - Se si analizza la frazione liquida separata, si effettua campionamento a valle del separatore oppure dopo il congruo periodo di stoccaggio in vasca?

Risposta: il campione per l'analisi deve essere fatto sul digestato tal quale, all'uscita dal digestore, prima di trattamenti ulteriori.

11.1.3 Analisi del digestato: periodicità

Domanda: Con quale periodicità devono essere effettuate le analisi del digestato? Una volta all'anno?

Risposta: come precisato al capitolo 6.2.3 comma 1 punto f del Programma d'Azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN, il digestato tal quale, all'uscita dal digestore, prima di trattamenti ulteriori, deve essere sottoposto ad almeno 2 analisi per anno⁸, allo scopo di garantire costantemente il rispetto dei parametri di cui ai commi 4 e 5, anche in caso di trattamenti successivi, come riportato nell'ALLEGATO 3. I risultati delle analisi devono essere conservati in azienda per due anni e resi disponibili in caso di controllo in loco.

11.1.4 Digestato agroindustriale

Domanda: Il digestato agroindustriale, in assenza di reflui zootecnici come matrice in ingresso, è soggetto al vincolo di 170kg di N/ha in zona vulnerabile (340kg di N/ha in zona non vulnerabile) o è soggetto, in termini di azoto, esclusivamente al vincolo del MAS?

Risposta: il digestato agroindustriale⁹, quando proveniente da un impianto di digestione anaerobica che non utilizza effluenti di allevamento tra le matrici in ingresso, può essere utilizzato, sia in ZVN che in ZnVN,

⁸ Le due analisi minime previste dal Programma d'Azione per le ZVN e dalle Linee guida per ZnVN devono essere effettuate una nel periodo gennaio-febbraio, la successiva nel periodo agosto-settembre.

⁹ Ai sensi del combinato disposto del DM 5046/2016 e delle D.g.r. 4284/2025 e D.g.r. 4284/2025

nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS), purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto del 50%.

11.2 Fanghi di depurazione

11.2.1 Utilizzazione di fanghi di depurazione ed effluenti di allevamento

Domanda: L'impiego dei fanghi di depurazione è consentito su terreni che ricevono effluenti di allevamento?

Risposta: NO. Ai sensi della normativa di riferimento, "l'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato: sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento"¹⁰ e quindi l'impiego di fanghi di depurazione non è compatibile con quello di effluenti di allevamento.

Per "terreni coltivati" dobbiamo intendere l'unità produttiva aziendale omogenea costituita da terreno e colture ivi praticate; come unità di tempo per delimitare il divieto è ragionevole considerare almeno l'annata agraria (per comprendere sia le colture autunno vernine, sia le colture estive).

L'impresa agricola, all'inizio dell'annata agraria, deve decidere come fertilizzare le singole unità produttive (terreno e colture ivi praticate): se decide di utilizzare i fanghi di depurazione non potrà utilizzare effluenti di allevamento e viceversa.

Ciò consente, nel corso dell'annata agraria, di utilizzare fanghi di depurazione su un'unità produttiva ed effluenti di allevamento su un'altra unità produttiva.

Nell'anno solare sulla medesima unità produttiva potrebbero essere utilizzati sia i fanghi che gli effluenti di allevamento se l'azienda modifica il suo orientamento nella fertilizzazione della medesima unità produttiva per l'annata agraria successiva.

11.2.2 I fanghi sono soggetti al MAS o ai 170 Kg/ha?

Domanda: I fanghi di depurazione sono soggetti al vincolo di 170kg di N/ha in zona vulnerabile (340kg di N/ha in zona non vulnerabile) o sono soggetti, in termini di azoto, esclusivamente al vincolo del MAS?

Risposta: i fanghi di depurazione normati dal D.lgs. 92/99 e s.m.i. e dalla D.g.r. X/2031/2014 e s.m.i., possono essere utilizzati, sia in ZVN che in ZnVN, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS), purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto del 50%.

11.2.3 L'utilizzo dei fanghi è compatibile con l'impiego aggiuntivo di altri fertilizzanti organici?

Domanda: i fanghi di depurazione possono essere utilizzati nello stesso mappale in cui la fertilizzazione è integrata con altro fertilizzante organico (es.: digestato agroindustriale, compost, ecc.), ad esclusione dei reflui zootecnici, fino al raggiungimento del MAS?

Risposta: i fanghi di depurazione, normati dal D.lgs. 92/99 e s.m.i. e dalla D.g.r. X/2031/2014 e s.m.i., possono essere utilizzati, sia in ZVN che in ZnVN, anche su superfici sulle quali sono distribuiti digestati agroindustriali (provenienti da un impianto di digestione anaerobica che non utilizza effluenti di allevamento tra le matrici in ingresso) o altri fertilizzanti organici ai sensi del D.lgs. 75/2010, fino a coprire, nel loro complesso, gli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

¹⁰D.g.r. 2031/14, capitolo 6.2 - "Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi", lettera d), nonché delle D.g.r. 4284/2025 e D.g.r. 4284/2025, capitolo 3.3 "Divieti di utilizzo dei fanghi di depurazione".

11.3 Gessi di defecazione

11.3.1 Gessi di defecazione: accumulo temporaneo su suolo agricolo

Domanda: i gessi di defecazione, classificati dal D.lgs. 75/2010 come “correttivi” nell’ambito dei fertilizzanti, possono essere accumulati temporaneamente su suolo agricolo?

Risposta: NO. La normativa regionale applicativa del DM 5046/2016 (con particolare riferimento al capitolo 4.3.1.3 "Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo" della D.g.r. 4284/2025 e della D.g.r. 4284/2025) stabilisce che “l’accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l’esclusione degli altri materiali ad essi assimilati, e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.” Ciononostante, è ammessa la formazione di cumuli di max 100 mc sull’appezzamento per il tempo strettamente necessario a terminare le operazioni di spandimento ed interrimento, ossia per max 12 ore.

11.3.2 Gessi di defecazione: sanzioni per cumulo in campo non ammesso

Domanda: nel caso in cui il fornitore di gessi di defecazione depositi tale prodotto in cumulo sui campi dell’azienda agricola, l’azienda può incorrere in una sanzione?

Risposta: SI. Il cumulo, anche temporaneo, su suolo agricolo di gessi di defecazione è vietato. In particolare:

- ✓ l’azienda agricola può essere sanzionata ai sensi delle disposizioni regionali per l’applicazione della Direttiva nitrati (non potendo ospitare sui terreni agricoli a propria disposizione tali accumuli);
- ✓ l’azienda che fornisce il gesso di defecazione può essere sanzionata in quanto l’accumulo effettuato sui terreni dei clienti potrebbe configurarsi come volontà di disfarsi dello stesso, di fatto uscendo dall’ambito di applicazione dell’articolo 112 “Utilizzazione agronomica” del d.lgs. 152/2006.

11.3.3 Gessi di defecazione: distribuzione in campo nel periodo di divieto autunno-vernino

Domanda: i gessi di defecazione, classificati dal D.lgs. 75/2010 come “correttivi” nell’ambito dei fertilizzanti, possono essere distribuiti in campo nel periodo di divieto autunno-vernino?

Risposta: i gessi di defecazione devono rispettare, come gli altri fertilizzanti, i divieti temporali di utilizzazione agronomica, come riportato nella normativa regionale applicativa del DM 5046/2016 (con particolare riferimento al capitolo 3.1.1 "Divieti nella stagione autunno-invernale" della D.g.r. 4284/2025 e della D.g.r. 4284/2025).

12 Trattamenti

12.1 Separazione solido-liquido

Domanda: Relativamente ai valori riportati in tabella 3 del PdA e delle LG, per ciò che riguarda la percentuale in volume della frazione solida, come mai passando da un metodo di separazione a bassa efficienza a metodi ad efficienza superiore non si trova un corrispettivo aumento di tale percentuale?

Risposta: La percentuale in volume della frazione solida non aumenta in modo proporzionale all’efficienza del metodo di separazione. L’efficienza, infatti, si riferisce alla capacità del trattamento di rimuovere la frazione solida dal liquido (ovvero ottenere un liquido con meno sospensioni solide e un solido con meno umidità), ma questo aspetto non è descritto dalla quantità di volume totale separato. Se da un lato sistemi più efficienti separano una maggiore frazione solida (i.e. maggior volume), dall’altro, tale frazione solida

avrà un contenuto di umidità inferiore (i.e. minor volume): i valori empirici riportati in tabella sono il risultato di questi due effetti contrapposti.

12.2 Digestione anaerobica

12.2.1 Gestione inoculi

Domanda: Come si configura in PGN la gestione di inoculi negli impianti di digestione anaerobica?

Risposta: Nel caso in fase di avviamento di un impianto di biogas/biometano, si facesse ricorso all'impiego di inoculo (materiale non completamente digerito prelevato direttamente dai fermentatori e/o post fermentatori) per favorire l'attività microbica, è possibile indicare la cessione del quantitativo verso il digestore ed indicare in nota che si tratta di inoculo.

13 Stoccaggio effluenti di allevamento

13.1 Stoccaggio in altra azienda

Domanda: In considerazione del fatto che alcune aziende hanno ridotto il numero di capi allevato, e che pertanto le strutture di stoccaggio esistenti potrebbero accogliere anche altro refluo, è possibile (o rendere possibile) gestire con il sistema informatico la gestione di complemento allo stoccaggio aziendale in una vasca di un'altra azienda parzialmente inutilizzata? Sarebbe utile non solo come rete tra aziende (ovviamente nell'ambito di distanze tra aziende compatibili), ma anche come impatto ambientale evitando nuove costruzioni.

Risposta: La situazione può essere già gestita con il meccanismo della cessione/acquisizione. Infatti, nulla vieta ad una azienda di cedere effluente in stoccaggio (e distribuzione) e successivamente riprendere, con una acquisizione (in distribuzione), l'effluente stoccato, previa stipula di un Contratto di valorizzazione degli effluenti.

13.2 Obblighi per le mini aziende – stoccaggi

Domanda: Le MINI aziende hanno delle agevolazioni a livello di stoccaggi?

Risposta: Per le MINI AZIENDE, ossia le aziende esonerate che producono/utilizzano da 1.000 a 3.000 Kg N/anno al campo in Zona Svantaggiata¹¹ e ZnVN:

- lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida¹²
- In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche (anche utilizzando strutture già esistenti) e/o prevedere sistemi di convogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio¹³.

¹¹ Ai sensi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 di Regione Lombardia, Allegato 2 - Zonizzazione

¹² Capitolo 4.3.1 Stoccaggio dei letami, punto 6 della D.g.r. 4285/2025 - Linee guida per le ZnVN

¹³ Capitolo 4.3.1 Stoccaggio dei letami, punto 6 della D.g.r. 4285/2025 - Linee guida per le ZnVN;

Lo stoccaggio temporaneo dei letami in campo può essere protratto per un mese aggiuntivo (totale 120 gg)¹⁴.

13.3 Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

13.3.1 Accumulo temporaneo di letami durante il periodo di divieto invernale

Domanda: nel periodo di divieto invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sono consentiti i cumuli temporanei di letame in campo?

Risposta Sì, l'accumulo temporaneo di letami, e lettiere degli allevamenti avicunicoli al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo, è ammesso anche durante il periodo di divieto invernale, previo precedente stoccaggio di almeno 90 giorni, ed esclusivamente su terreni utilizzati per lo spandimento, per un periodo massimo di 3 mesi e ai soli fini della utilizzazione agronomica (vedi D.M. n. 5046/2016, art. 40; par. 3.1.1. del PdA e delle Linee Guida).

13.3.2 Accumulo temporaneo di letami e distanze da corsi idrici superficiali

Domanda: L'accumulo temporaneo su suolo agricolo per i letami e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli al termine del ciclo produttivo (previo stoccaggio di almeno 90 giorni), è vietato a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. Cosa si intende per corsi d'acqua superficiali e come faccio ad individuarli?

Risposta: I corsi idrici superficiali sono costituiti da tutte le acque che scorrono in superficie e includono fiumi, torrenti, ruscelli, canali e sono individuati dal **Reticolo Idrografico Regionale Unificato da geoportale** (RIRU) aggiornato in seguito all'approvazione della D.g.r. 3668 /2024 e dal **Reticolo Idrico Minore**, di competenza dei comuni costantemente aggiornato attraverso la redazione dei "Documenti di Polizia Idraulica Comunali", pubblicati sull'applicativo RIMWeb. Per informazioni sulla consultazione seguire le istruzioni operative presenti nel manuale "istruzioni operative navigazione web" scaricabile dal sito [istruzioni navigazione web](#).

14 Trasporto degli effluenti di allevamento/digestato

14.1 Documentazione necessaria per il trasporto

14.1.1 Trasporto all'interno della medesima impresa

Domanda: per trasportare effluente/digestato nella stessa azienda, o tra centri aziendali appartenenti alla stessa impresa, quali documenti devo avere?

Risposta: Ai sensi del capitolo 2.5.1 del Programma d'Azione e delle Linee Guida, il trasporto all'interno della medesima impresa o **tra unità produttive appartenenti alla stessa impresa** non necessita del Documento di accompagnamento (ALLEGATO 5) nemmeno quando è previsto l'obbligo di documento di

¹⁴ Capitolo 4.3.1.3 Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo, punto 10, della D.g.r. 4285/2025 - Linee guida per le ZnVN;

trasporto (DDT); per distanze superiori a 30 km in linea d'aria il trasporto richiede di essere giustificato da registrazione mediante sistemi di posizionamento GPS.

14.1.2 Trasporto da un'impresa a un'altra impresa

Domanda: per trasportare effluente/digestato ad altra azienda, quali documenti devo avere?

Risposta: Ai sensi del capitolo 2.5.2 del Programma d'Azione e delle Linee Guida, il trasporto verso altra azienda necessita di avere il Documento di accompagnamento (ALLEGATO 5) solo quando è previsto l'obbligo di documento di trasporto (DDT), contestualmente al trasporto stesso (non è obbligatorio conservare il documento in azienda successivamente al trasporto effettuato). È possibile in alternativa utilizzare il DDT insieme alla copia cartacea della CN con allegati i contratti di valorizzazione in essa registrati, oppure utilizzare il solo DDT, se integrato con le informazioni previste dall'Allegato 5.

14.2 Differenza tra DDT e Documento di accompagnamento



Domanda: L'art. 2.5.2, comma 1 del Programma d'azione 2024-2027 e delle Linee guida per le ZnVN definisce che "il trasporto non richiede di essere giustificato con un documento di accompagnamento, ad eccezione dei casi nei quali vige l'obbligo di documento di trasporto (cosiddetto DDT)". Qual è la differenza tra Documento di Accompagnamento e Documento di Trasporto?

Risposta: si tratta di due documenti differenti che non devono essere confusi uno con l'altro:

- il Documento di trasporto (DDT) è disciplinato da norme di ambito diverso da quello di applicazione della Direttiva nitrati (i.e. Dpr 472/1996) ed è soggetto ad obblighi di conservazione (es. al pari delle fatture), ma può essere richiesto in fase di controllo in loco ai fini della Direttiva Nitrati, nell'ambito delle verifiche di tracciabilità delle movimentazioni;
- il Documento di accompagnamento è invece un adempimento richiesto esclusivamente nell'ambito dell'applicazione della Direttiva nitrati (i.e. a partire dal DM 25 febbraio 2016 fino ad arrivare alle disposizioni regionali di applicazione), non è soggetto ad obblighi di conservazione ma deve "accompagnare" il materiale nel corso del suo trasporto. Si può scegliere l'opzione di integrare il Documento di accompagnamento all'interno del DDT aggiungendo le informazioni aggiuntive indicate nel capitolo 2.5.2 paragrafo 1 del PdA e delle Linee guida.

14.3 Adempimenti e Obbligo di GPS per trasporti oltre i 30 km

14.3.1 Come deve essere calcolata la distanza di 30 km

Domanda: come deve essere calcolata la distanza di 30 km oltre la quale si rende obbligatorio il tracciamento con GPS?

Risposta: la distanza di 30 km deve essere calcolata in linea d'aria. Per misurare tale distanza si suggerisce di tracciare su una mappa un cerchio di raggio 30 km intorno al punto di prelievo dell'effluente da trasportare (es.: utilizzando un compasso). I trasporti effettuati all'interno del cerchio non richiedono il tracciamento del percorso con GPS, i trasporti effettuati all'esterno del cerchio impongono l'obbligo di tracciare il percorso con GPS.

14.3.2 Chi deve tracciare il percorso (avere un mezzo di trasporto dotato di GPS)

Domanda: Chi deve registrare con GPS il tracciato del trasporto effettuato?

Risposta: Chi effettua il trasporto (es.: l'impresa agricola che trasporta con propri mezzi, il contoterzista).

14.3.3 In che formato è richiesta la registrazione del trasporto?

Domanda: In quale formato è richiesta la registrazione del tracciato dei trasporti per distanze superiori ai 30 km?

Risposta: la registrazione del tracciato legato alla movimentazione del refluo può avere formati differenti (shapefile, geopackage ed equivalenti) leggibili anche tramite software GIS (come QGIS, ArcGIS, ecc) che vengono generalmente generati dai sistemi di tracciamento GPS posti sui mezzi agricoli o sistemi venduti separatamente ed installabili sui mezzi, sistemi di tracciamento portatili, fino ad applicazioni per smartphone (es. Google Maps). Al momento del controllo poi il tracciato del singolo percorso può anche essere esibito tramite una stampa su mappa o fornito direttamente in formati leggibili tramite software GIS.

14.3.4 Chi deve conservare il tracciato del percorso

Domanda: Chi deve detenere la registrazione del percorso rilevato con il GPS?

Risposta: l'obbligo di conservare in azienda (o presso il tecnico incaricato) la registrazione del tracciato acquisito con GPS è dell'impresa che ha ceduto l'effluente di allevamento.

Alcuni dei casi possibili:

- l'impresa che ha ceduto gli e.a. e che li ha trasportati con mezzi propri all'acquirente
- l'impresa che ha ceduto gli e.a. e li ha fatti trasportare da un contoterzista all'acquirente
- l'impresa che ha ceduto gli e.a. e li ha fatti trasportare dall'acquirente

L'impresa che cede il proprio effluente di allevamento ad un Intermediario, non è tenuta a conoscere il destinatario a cui l'intermediario porta il refluo, né a conservare la registrazione del percorso rilevato con il GPS.

14.3.5 Trasporto oltre i 30 km effettuato in due tappe

Domanda: se il trasporto dell'effluente di allevamento viene fatto in due tappe (es.: la prima tappa dal centro aziendale ad una vasca di stoccaggio di supporto posta ad una distanza di 29 km; la seconda tappa dalla vasca di stoccaggio di supporto alla destinazione finale ad una distanza inferiore di 29 km), i 30 km che impongono l'obbligo di tracciamento col GPS possono essere calcolati tappa per tappa (nel caso in es.: nessun obbligo di GPS)?

Risposta: NO. I 30 km devono essere calcolati dal punto di raccolta dell'effluente di allevamento (struttura di allevamento, struttura di stoccaggio) al punto di scarico (cessione) dell'effluente di allevamento (digestore, stoccaggio, terreno). Ciò è valido sia che il trasporto di e.a./digestato avvenga all'interno della medesima impresa sia che venga effettuato da un'impresa ad un'altra impresa.

14.3.6 I 30 km non si interrompono oltre i confini amministrativi (Comune, Provincia, Regione)

Domanda: l'obbligo di tracciare il percorso si interrompe quando si supera il confine comunale, provinciale o regionale?

Risposta: NO. Devono obbligatoriamente essere tracciati tutti i trasporti effettuati oltre i 30 km dal punto di prelievo dell'effluente di allevamento (es.: struttura di allevamento, struttura di stoccaggio) fino alla sua destinazione finale (es.: terreno agricolo, struttura di stoccaggio, impianto di trattamento). Il tracciamento ha, infatti, l'obiettivo di verificare l'effettivo trasporto da un'impresa ad un'altra impresa nell'ambito di un utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento trasportato/scambiato.

14.3.7 Contoterzista e gestione dei trasporti oltre i 30 km

Domanda: come deve essere gestita dal contoterzista la responsabilità della registrazione e conservazione del tracciato del trasporto di effluenti di allevamento quando supera i 30 km?

Risposta: Il mero trasporto di effluenti di allevamento operato da un contoterzista da una azienda zootecnica ai terreni di un'azienda acquirente non si configura come una procedura assimilabile a quella dell'impresa agricola o a quella dell'Intermediario, ma ad una pratica ordinaria nella quale la responsabilità della cessione e della acquisizione ricade unicamente sulle due aziende (cedente e acquirente) legate da un contratto scritto. Tale contoterzista (ingaggiato dal cedente o dall'acquirente per il mero trasporto) pertanto, non può qualificarsi come "Intermediario". Il contoterzista ha tuttavia l'obbligo di registrare il percorso tramite GPS e di mettere a disposizione dell'azienda cedente la registrazione. L'azienda cedente ha l'obbligo di conservare tale registrazione a dimostrazione della cessione effettuata per almeno 2 anni.

14.3.8 Intermediario e gestione dei trasporti oltre i 30 km

Domanda: il calcolo della distanza limite pari a 30 km in linea d'aria, oltre la quale il trasporto di effluenti di allevamento richiede di essere giustificato da registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS) come viene calcolato in caso di cessione a intermediario?

Risposta: la distanza da considerare ai fini dell'obbligo di tracciato GPS non è quella tra l'azienda cedente e la sede dell'intermediario, ma tra l'azienda cedente e la destinazione finale dell'effluente di allevamento.

14.4 Riassunto della documentazione per il trasporto di effluenti/digestato

Tabella 4- Documentazione per il trasporto degli e.a e digestato

Documentazione	Formato	Quando è prevista	Chi è tenuta ad averla	Note
1) Documento di accompagnamento oppure 2) DDT integrato con le informazioni richieste dall'Allegato 5 oppure 3) DDT con allegata copia della CN in corso di validità e copia del/i contratto/i di valorizzazione inerente/i al trasporto in atto	Cartaceo	Movimentazione tra imprese diverse, con obbligo di DDT	Tutte le aziende, anche quelle esonerate	Da avere necessariamente durante il trasporto; da mostrare in caso di controllo
Registrazione GPS	shapefile, geopackage ed equivalenti	Tragitto superiore a 30km in linea d'aria	Tutte le imprese, anche quelle esonerate;	Da conservare presso l'impresa cedente per almeno due anni

15 Intermediario: ruolo e compiti

15.1 “Intermediario” e gestione dei trasporti oltre i 30 km

Domanda: L’Intermediario che trasporta l’effluente di allevamento dall’azienda zootecnica al digestore o al Fabbricante di fertilizzanti ha l’obbligo di tracciare il percorso con il GPS se la distanza è maggiore di 30 km?

Risposta: SI. Tutte le imprese, compresi gli intermediari e gli intermediari/mediatori, che delocalizzano gli effluenti di allevamento/digestati oltre i 30 km di distanza in linea d’aria devono tracciare il percorso effettuato tramite l’utilizzo di un sistema GPS così come previsto dal capitolo 2.5.1 “Trasporto all’interno della medesima impresa”, comma 2 e dal capitolo 2.5.2 “Trasporto da un’impresa ad un’altra impresa”, comma 5 della D.g.r. 4284/2025 e della D.g.r. 4284/2025.

15.2 Quando l’Intermediario viene ingaggiato come contoterzista

Domanda: L’Intermediario che riceve l’incarico di effettuare il trasporto di effluenti di allevamento da parte di un’azienda (es.: allevamento avicolo) che ha già sottoscritto un contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento con altra azienda (es.: impianto di biogas), ha l’obbligo di inserire tale trasporto nella propria CN?

Risposta: NO. Qualora l’azienda cedente e quella acquirente abbiano già stipulato tra loro un contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento, l’eventuale Intermediario (profilato in SISCO. come Intermediario) che si debba occupare del trasporto, viene ingaggiato come “contoterzista” / “mero trasportatore” per la raccolta dal cedente e la consegna all’acquirente dell’effluente di allevamento oggetto del Contratto di valorizzazione: non deve inserire nella propria CN tale attività (né come acquisizione, né come cessione).

Si rammenta che:

- chi svolge attività di **Intermediario** tra domanda e offerta di e.a. (in genere il cedente non conosce l’acquirente e viceversa) è sempre obbligato a presentare la CN (contenente tutte le acquisizioni e tutte le cessioni gestite);
- chi svolge una “mera” attività di **trasportatore** (es. contoterzista che si limita ad eseguire la consegna di e.a. da cedente ad acquirente che hanno già stipulato un contratto tra loro), non deve presentare alcuna Comunicazione.

16 Aziende in AIA

Domanda: Le aziende in AIA, devono allineare i pesi vivi e il numero dei capi a quanto dichiarato per l’AIA?

Risposta: SI. Così come riportato nell’allegato A al Dduo n. 19996 del 18 dicembre 2024 “Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l’anno 2025 della comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.g.r. n. XII/3634/2024 (zone vulnerabili) e n. XII/3635/2024 (zone non vulnerabili)”, le aziende in AIA dovranno allineare i pesi vivi e il numero di capi presenti o presumibilmente presenti in azienda ai fini della CN utilizzando, come riportato nella D.g.r. 1926/2019 il Modulo A predisposto da ARPA o uno contenente le medesime informazioni in formato esportabile ed editabile (la cui funzione è di evidenziare in tempo reale al Gestore la consistenza dell’allevamento e poter attuare le migliori scelte gestionali di ordine economico e ambientale), quale indicazione già in possesso degli allevamenti in AIA riguardo il dato sulla consistenza degli animali.

16.1 Utilizzo del software BAT-TOOL per il calcolo dell'azoto escreto

Domanda: è riconosciuto il software BAT-TOOL quale strumento per determinare la quantità di nutrienti escreti dall'allevamento e/o l'azoto al campo in alternativa alle tabelle previste dal Programma d'azione/Linee guida in vigore?

Risposta: Sì. Le aziende (anche non AIA) che utilizzano il software BAT-TOOL per calcolare l'azoto al campo, possono utilizzare tale valore anche nella CN, inserendolo e descrivendolo all'interno di una "Relazione tecnica" (sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio), che va caricata nel Repository documentale del Fascicolo aziendale, all'interno della sottocartella "altro". Tale Relazione tecnica, compilata in conformità a quanto descritto all'Allegato 6 "Relazione tecnica a supporto della procedura nitrati" del Programma di azione per le ZVN e delle Linee guida per le ZnVN, deve essere sufficientemente dettagliata per descrivere gli elementi considerati e gli eventuali dati rilevati in azienda e deve riportare in maniera chiara ed esplicita tutti i dati di input utilizzati nel BAT-TOOL al fine di dimostrarne la coerenza con la situazione aziendale.

17 Controlli

17.1 Aziende esonerate e controlli

Domanda: Le aziende agricole esonerate dall'adempimento amministrativo sono esonerate anche dai controlli del rispetto della direttiva nitrati?

Risposta: NO. Le aziende esonerate devono in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati, e possono rientrare nel campione di controllo ai sensi del capitolo 2.1.1.1 del PdA e Linee guida.

17.2 Controlli attivati da segnalazione

Domanda: Quando ci si riferisce ai "controlli a seguito di segnalazione presentata all'autorità competente" (capitolo 10.2 "Tipologie di controllo") si intendono anche le segnalazioni che l'amministrazione pubblica riceve dal singolo cittadino?

Risposta: Sì. Spetta all'organo di controllo competente rispetto al merito della segnalazione (es.: Amministrazione Regionale, Amministrazione Provinciale, Comune, ASL, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia) valutare la necessità di attivare il controllo.

17.3 Controlli nitrati in imprese ubicate in più di una Regione

Domanda: quando un'impresa, ubicata in più di una Regione, viene estratta per un controllo in loco, come viene realizzato il controllo? Soltanto sulle unità ubicate sul territorio della Regione che ha estratto il controllo o sul territorio di tutte le Regioni coinvolte?

Risposta: l'organo di controllo dell'Amministrazione regionale effettua il controllo in loco sulle strutture e/o i terreni ubicati in Lombardia e informa e/o chiede la collaborazione/supporto degli organi di controllo delle altre Regioni per integrare il controllo per la parte di strutture e/o terreni ubicati nell'altra Regione.

18 Misure Rafforzative

18.1 Divieto di utilizzo dei fertilizzanti fosfatici di sintesi

Domanda: Il divieto di utilizzo dei fertilizzanti fosfatici di sintesi si applica a tutto il territorio regionale?

Risposta: Sì, la misura si applica a tutto il territorio regionale come da capitolo 3.4 del PdA per le zone vulnerabili (DGR 4284/2025) e linee guida per zone ordinarie (DGR 4285/2025).

18.2 Superamento del MAS del Fosforo

Domanda: In quali casi il MAS del fosforo può essere superato nel rispetto della misura rafforzativa?

Risposta: In riferimento alla misura rafforzativa relativa all'applicazione della Direttiva nitrati, il MAS del fosforo può essere superato senza incorrere in infrazione nei seguenti casi (fermo restando le disposizioni del codice di buona pratica agricola e le limitazioni all'utilizzo del fosforo derivanti da disciplinari o altri atti normativi):

- con gli effluenti di allevamento e/o digestato contenente effluenti di allevamento: in tutti i casi,
- con fertilizzanti organici: in tutti i casi,
- con fertilizzanti minerali solo nel caso in cui il MAS del fosforo non sia già soddisfatto con effluenti di allevamento e/o digestato contenente effluenti di allevamento.

Ovvero: l'unica casistica che genera infrazione è quando, durante i controlli in loco, viene accertato che il fabbisogno in fosforo delle colture è stato raggiunto o superato con la sola distribuzione di effluenti di allevamento, e/o digestato contenente effluenti di allevamento, e in aggiunta sono stati impiegati fertilizzanti minerali di sintesi.

18.3 Efficienza del fosforo

Domanda: Qual è l'efficienza del fosforo in rapporto al tipo di matrice utilizzata?

Risposta: Nell'applicativo nitrati, il parametro implementato per l'efficienza del fosforo è pari a 0.8 per tutti i tipi di matrici coinvolte nel calcolo del raggiungimento del MAS del fosforo, ovvero per: effluenti di allevamento e digestato agro-zootecnico e digestato agroindustriale contenenti effluenti di allevamento.

18.4 Apporti del fosforo da prodotti aggiuntivi

Domanda: Per i digestati, ai fini del calcolo del fosforo apportato tramite digestato agro-zootecnico e digestato agroindustriale contenenti effluenti di allevamento, viene considerata solo la componente derivante da effluente di allevamento?

Risposta: No, ai fini del computo del fosforo distribuito viene conteggiata anche la componente aggiuntiva dei digestati agro-zootecnici e digestati agroindustriali contenenti effluenti di allevamento, ovvero anche l'apporto di fosforo derivante dalla frazione non zootecnica.

18.5 Come stimare l'apporto di Fosforo

Domanda: Come posso stimare l'apporto di fosforo con gli effluenti di allevamento che la mia azienda produce per sapere se posso anche distribuire concime fosfatico minerale?

Risposta: La procedura nitrati implementa al suo interno il calcolo del fosforo apportato con effluenti di allevamento e/o digestato contenente effluenti di allevamento in rapporto al MAS del fosforo delle colture; quindi, si possono avere informazioni in merito utilizzando direttamente l'applicativo. Se si vuole

effettuare la stima al di fuori dell'applicativo nitrati, la tabella con i coefficienti implementati in SISCO è consultabile dagli operatori abilitati (vedi "Istruzioni operative per la navigazione web").

18.6 Obbligo di inerimento in prossimità dei corpi idrici fortemente eutrofici

Domanda: Per quali appezzamenti è previsto il rafforzamento dell'obbligo di inerimento in prossimità dei corpi idrici?

Risposta: La misura rafforzativa si applica esclusivamente nelle zone vulnerabili ai nitrati in prossimità dei corpi idrici elencati nell'allegato 14 del PdA (DGR 4284/2025). Per la visualizzazione geografica delle fasce inerite e delle specifiche si può consultare in SISCO la sezione Viewer Gis o il fascicolo aziendale (vedi "Istruzioni operative per la navigazione web").

18.7 Obbligo di copertura invernale nelle aree particolarmente vulnerate

Domanda: Per quali appezzamenti vige l'obbligo di copertura invernale?

Risposta: La misura rafforzativa si applica esclusivamente nelle zone vulnerabili ai nitrati sugli appezzamenti a seminativo privi di protezioni artificiali inclusi nei territori dei Comuni elencati nell'allegato 13 del PdA (DGR 4284/2025).

Domanda: Quali superfici sono escluse dall'obbligo?

Risposta: Sono esclusi dall'obbligo gli appezzamenti ove sono presenti colture permanenti, prati permanenti, prati/pascoli ed erbai pluriennali. Sono altresì esclusi i seminativi che presentano protezioni artificiali, ove per protezioni artificiali si intendono quelle strutture, quali serre o tunnel, o quegli elementi, quali teli pacciamanti impermeabili, capaci di proteggere il suolo dalle precipitazioni e quindi capaci di limitare nei mesi autunno-invernali la lisciviazione dell'azoto ad opera delle piogge.

Domanda: Che caratteristiche deve avere la copertura richiesta?

Risposta: La copertura richiesta deve essere costituita da piante vive e non da residui o stocchi trinciati. In ogni caso deve essere garantita una copertura continua ed omogenea apprezzabile da immagine satellitari multispettrali dell'indice vegetazionale NDVI (vedi "Istruzioni operative per la navigazione web").

Domanda: Come posso ottenere la copertura richiesta?

Risposta: La copertura può essere garantita attraverso la semina di apposita coltura o di miscugli oppure attraverso l'inerimento operato dalla vegetazione spontanea. In quest'ultimo caso, l'azienda, ove necessario, può operare una trasemina per rinfoltire la copertura. È ammesso l'uso di seme autoprodotta, nei limiti della normativa vigente.

19 Cover crop e MAS

Domanda: In caso di coltivazione durante l'annata agraria di una coltura principale e di una cover crop seminata allo scopo di mantenere il suolo coperto nel periodo autunno-vernino ed eventualmente di aumentare la fertilità del suolo (in caso di leguminose), gli apporti massimi di azoto efficiente (MAS) sono i medesimi della coltura principale o possono essere aumentati prevedendo la concimazione (es. con fertilizzanti organici, minerali o effluenti di allevamento e materiali assimilati) della cover crop allo scopo di promuoverne lo sviluppo?

Risposta: Nel caso di cover crop la biomassa non viene raccolta ma interrata (uso sovescio) o allettata/trinciata (uso pacciamatura), il MAS associato a tale coltura è zero e in SISCO nella sezione gruppi colturali del menu gestione culturale della PGN andrà selezionata la coltura con in descrizione la dicitura "COVER" (es. "VECCIA (COVER) - 308"). Se invece si tratta di coltura intercalare autunno-vernina e la biomassa viene raccolta (es. foraggera), sarà attribuito un valore al MAS sulla base dei fabbisogni stimati (es. 1 "VECCIA - 308 ")

20 Fasce PAI - fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena – Fascia A

Domanda: in riferimento ai divieti previsti al capitolo 3.2.2 "Divieti spaziali relativi ai liquami", paragrafo 4, lettera l) "fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena - Fascia A", delle DGR 4284/2025 e 4285/2025, come faccio a sapere se un terreno è sito in fascia PAI?

Risposta: Si può consultare il catalogo "PAI Fascia A" caricato in SISCO seguendo le istruzioni operative presenti nel manuale "istruzioni operative navigazione web" scaricabile dal sito [istruzioni navigazione web](#).

Il layer su SISCO è aggiornato una volta l'anno, a fine anno, ma la designazione delle fasce PAI subisce modifiche periodiche nel corso dell'anno, pertanto, per verificare l'ultimo aggiornamento si invita a consultare il geoportale di Regione Lombardia:

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3Aa9805ab0-acdf-481b-a1b7-caf89a88d825&jsfBridgeRedirect=true#

ed iscriversi alla newsletter del geoportale: <https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en-GB/mailling-list>

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti in itinere si rimanda all'apposita sezione:

<https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/pianificazione-territoriale/pianificazione-di-bacino/piano-per-assetto-idrogeologico-del-fiume-po>